

# **Ordinanza del DFI concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore dell'ordinanza sui prodotti chimici del 5 giugno 2015**

del 5 giugno 2015

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005<sup>1</sup> concernente la caratterizzazione e la classificazione delle sostanze è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005<sup>2</sup> concernente la persona di contatto per prodotti chimici**

*Ingresso*

visto l'articolo 59 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>3</sup> sui prodotti chimici (OPChim),

*Art. 2 cpv. 3 lett. a nonché cpv. 4, frase introduttiva e lett. a*

<sup>3</sup> Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:

- a. titoli secondo e terzo OPChim;

<sup>4</sup> La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell'azienda o nell'istituto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l'articolo 66 capoverso 1 OPChim, se l'azienda o l'istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi:

- a. del gruppo 1 o 2 di cui all'allegato 5 OPChim;

<sup>1</sup> RU 2005 3397, 2012 6153, 2014 3869

<sup>2</sup> RS 813.113.11

<sup>3</sup> RS 813.11

*Art. 3 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se:

- a. devono redigere una scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 19 OPChim;
- c. forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 o 2 di cui all'allegato 5 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all'auto-difesa e a questo scopo devono avere a disposizione collaboratori in possesso di conoscenze specifiche secondo l'articolo 66 capoverso 1 OPChim;

**2. Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005<sup>4</sup> sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi**

*Titolo*

Ordinanza del DFI  
sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi

*Ingresso*

visto l'articolo 66 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>5</sup> sui prodotti chimici (OPChim),

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza «competenza specifica» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «conoscenze specifiche».*

*Art. 1 cpv. 1 e 3 lett. b*

<sup>1</sup> Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:

- a. sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all'allegato 5 numero 1.1 o 2.1 OPChim a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma;
- b. sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all'allegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati;
- c. sostanze o preparati destinati all'autodifesa di cui all'articolo 69 OPChim a utilizzatori privati.

<sup>3</sup> Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona la cui competenza specifica adempie i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di:

<sup>4</sup> RS 813.131.21

<sup>5</sup> RS 813.11

- b. conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 64 e 65 OPChim.

*Art. 10*

*Abrogato*

### **3. Ordinanza del 15 agosto 2012<sup>6</sup> sui giocattoli**

*Allegato 2 n. 3 cpv. 2 e 3*

2. I giocattoli che sono essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>7</sup> sui prodotti chimici (OPChim) relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura, sempre che siano applicabili.
3. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 conformemente alla versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui all'allegato 2 numero 1 OPChim non possono essere utilizzate in nessuna parte dei giocattoli; sono applicabili le disposizioni transitorie di cui all'allegato 2 numero 4 OPChim.

### **4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>8</sup> sui cosmetici**

*Art. 2 cpv. 5*

<sup>5</sup> Nei cosmetici è vietato l'utilizzo di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) classificate nelle categorie di pericolo 1A, 1B o 2 dell'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella versione di cui all'allegato 2 numero 1 OPChim; sono applicabili le disposizioni transitorie di cui all'allegato 2 numero 4 OPChim. Sono escluse dal divieto le sostanze CMR elencate nell'allegato 3 e utilizzate secondo le condizioni ivi fissate.

### **5. Ordinanza del 23 novembre 2005<sup>9</sup> sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano**

*Art. 5 cpv. 3 lett. e*

<sup>3</sup> I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere nessuna delle seguenti sostanze:

- <sup>6</sup> RS 817.023.11
- <sup>7</sup> RS 813.11
- <sup>8</sup> RS 817.023.31
- <sup>9</sup> RS 817.023.41

- e. le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 conformemente alla versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 di cui all'allegato 2 numero 1 OPChim; sono applicabili le disposizioni transitorie di cui all'allegato 2 numero 4 OPChim.

### III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

5 giugno 2015

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset